



# COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 23-06-2021

COPIA

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) :  
MODIFICHE .**

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 17:07, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

Salerni Ernesto	P	TIVOLESI GIULIANA	P
MARINUCCI ANDREA	P	PACE ANTONIO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	CIPOLLONE ROCCO	A
BUCCI TOMMASO	P	DI POMPO MARIA TERESA	A
CANIGLIA GIOVANNI	P	IOCCO VITTORIA	P
PRIMITERRA ALEX	P	MONTEPARA FABRIZIO	P
DI SARIO PAOLO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa De Virgilio Natalia Maria Carmela, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

MONTEFUSCO TIZIANA	P
--------------------	---

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 11-06-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 11-06-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Udita la relazione del Vicesindaco sulle modifiche al regolamento TARI che si vanno ad apportare al regolamento vigente per equipararlo alle nuove direttive in materia di rifiuti e sottolinea anche la possibilità per alcune categorie di utenti di smaltire in proprio alcuni tipi di rifiuti, previa domanda al Comune, con sgravi sulla parte variabile delle tariffe TARI. Sottolinea ancora come la TARI si paghi in base alla superficie il cui livello dimensionale viene definito dal regolamento;

preso altresì atto dell'intervento del Consigliere Montepara che afferma come l'Anci chieda un rinvio al Governo sia per l'adozione del regolamento TARI che per le tariffe relative, onde meglio definirle, e pertanto chiede al Consiglio di far propria questa proposta ed eventualmente rinviare l'approvazione del regolamento;

Preso atto altresì della risposta del Vicesindaco che dice che comunque è una proposta non ancora accettata dal Governo mentre il termine previsto è perentorio adesso; dato altresì atto della richiesta del Consigliere Montepara di mettere agli atti del Bilancio il comunicato Anci, che per facilità di lettura e conservazione viene inserito nel presente verbale

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *"(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 data 20/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva*

**2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;**

Ritenuto quindi inevitabile procedere all' adeguamento dello stesso modificando gli artt. nn° 1-4-5-6-12- 14 - 15-16-17/bis – 23 in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra che modifica, in modo sostanziale, la Parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le regole sui rifiuti, degli imballaggi e relativi rifiuti, in attuazione delle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE, meglio note come “pacchetto Economia Circolare”;

Rilevato che

i rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies. Un'assimilazione “ex lege” che deriva dall'incrocio tra 15 tipologie di rifiuti (dagli organici ad «altri rifiuti non biodegradabili») con 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche) che li producono e che sottrae ai Comuni la possibilità di assimilazione: una immediata parità di trattamento sul territorio nazionale, rimanendo escluse, per espressa volontà del legislatore, solo le «attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 Codice civile».

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento*

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”.

Dato inoltre atto

- del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, acquisito tramite PEC in data 23/06/2021 agli atti del Comune, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento integrato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti nove (9) favorevoli e due (2) contrari (Iocco Vittoria, Montepara Fabrizio) espressi nelle forme di legge,.

## **DELIBERA**

- 1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con precedente Delibera C.C. n.28/2014, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli nn° 1 – 4 – 5 -6 – 12 – 14- 15 – 16 – 17 – 17-bis -23 nel testo di cui all'allegato Regolamento;

- 2) di dare atto che il nuovo testo del "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con le modifiche apportate agli articoli di cui al precedente punto 1) del presente atto, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2021**;
- 3) di dare, altresì, atto che l'allegato Regolamento sostituisce in toto ogni altra statuizione precedente;
- 4) di dare mandato al Responsabile della Pubblicazione e Trasparenza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" dopo la pubblicazione del presente atto, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6) di rendere, con separata votazione e con voti nove (9) favorevoli e due (2) contrari (locco Vittoria, Montepara Fabrizio) espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30-06-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 30-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 762 DEL 30-06-2021

---

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-06-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela


---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
De Virgilio Natalia Maria Carmela

---



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Ufficio Stampa

## COMUNICATO STAMPA

### **Tari e bilanci comunali - Decaro al governo: “Urgente la proroga del termine per le delibere Tari e la soluzione dei disavanzi emersi con la sentenza Cost n. 80/2021”**

“Il 30 giugno scade il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva, salvo che per gli enti con termine del bilancio posticipato al 31 luglio. Ma le difficoltà sono moltissime ed è assolutamente necessaria una proroga di almeno un mese, come riportato da un emendamento proposto dall’Anci al decreto “Sostegni-bis” e fatto proprio da diversi gruppi parlamentari”, ha dichiarato il presidente dell’Anci Antonio Decaro in Conferenza Stato – Città.

Le norme emergenziali dello scorso anno hanno permesso di approvare provvisoriamente le stesse tariffe TARI del 2019, rallentando il processo di applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi del servizio. Ora, in moltissimi casi, le aziende di gestione dei rifiuti, gli enti di ambito e i Comuni – a diverso titolo coinvolti nella definizione dei piani finanziari del servizio e nei provvedimenti tariffari – devono finalizzare l’applicazione di norme e criteri complessi tra i quali, da ultimo, l’art. 6 del dl Sostegni-bis.

Le assegnazioni per le agevolazioni introdotte in favore delle attività economiche da questa importante norma non sono ancora state comunicate ufficialmente, impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci dei Comuni. Per molti enti risulta quindi impossibile intervenire con provvedimenti deliberati entro giugno, con il rischio di invalidità delle delibere anche ai fini delle agevolazioni.

L’ANCI rinnova quindi la richiesta al Governo e al Parlamento di voler posticipare il termine del 30 giugno permettendo ai Comuni di poter perfezionare i complessi atti in corso di deliberazione entro il 31 luglio prossimo.

“Il termine del 30 giugno rischia di restringere drasticamente le possibilità di procedere alla determinazione delle nuove tariffe – continua il presidente Decaro -, anche perché le utenze non domestiche hanno avuto tempo fino allo scorso 31 maggio per dichiarare la fuoriuscita dal servizio pubblico, novità prevista dal recente decreto n. 116/2020. Questo è un ulteriore elemento di difficoltà per la definizione dei piani finanziari. Ci auguriamo, quindi, che possano al più presto rientrare le difficoltà che ostacolano l’approvazione dei provvedimenti Tari, nonché siano superate le problematiche di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che investono centinaia di enti locali in situazione di difficoltà. Non è immaginabile che in un momento chiave per la ripresa del Paese, come quello attuale per la governance del Pnrr, proprio le amministrazioni comunali si vedano private della possibilità di disporre dei propri bilanci e dei tempi certi e necessari per programmare con efficacia qualsiasi intervento ed investimento a vantaggio dei territori e delle comunità”, conclude Decaro.

*Roma, 22 giugno 2021*

